

LA PARTECIPAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

1. Riferimenti legislativi internazionale
2. Riferimento legislativi nazionali
3. L'accesso al diritto
4. La programmazione del processo inclusivo
5. Gli strumenti per l'inclusione
6. L'Accordo di programma per l'integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di ancona – novembre 2011
7. L'accesso alle risorse territoriali (Enti Locali e Terzo Settore)

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo Parigi 1948 art. 26:

“Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.”

Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sottoscritta a Nizza nel 2000 durante i lavori del Consiglio europeo

Titolo II art.14

Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata nel 2006 e ratificata dall'Italia con Legge 18/2009

Pone al centro la persona che non chiede solo e tanto misure assistenziali ma vuole inserirsi nella società e nel mondo del lavoro.

Prevede il diritto di inclusione nelle scuole comuni in condizioni di eguaglianza con agli altri alunni. Promuove il pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima, dello sviluppo della personalità, dei talenti, dell'effettiva partecipazione alla società. A tal fine

viene garantito il supporto necessario con risorse, personale specializzato e l'utilizzo di mezzi di comunicazione appropriati. È previsto anche un accomodamento ragionevole, cioè la necessità di garantire comunque l'effettiva realizzazione del diritto in qualunque modo evitando costi sproporzionati.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Termine “**partecipazione**” utilizzato per evidenziare il ruolo attivo degli alunni con disabilità, ai sensi **dell'articolo 3, 2° comma della Costituzione**

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

La Costituzione non contiene norme specifiche per l'integrazione degli alunni con disabilità. Pone tuttavia alcuni principi fondamentali dai quali nessuna prescrizione ad essa subordinata può prescindere. In particolare l'**articolo 34 comma 1°** recita “*la scuola è aperta a tutti*”.

La realtà dei fatti è spesso molto diversa dalle norme. A questo stato di cose contribuiscono il pregiudizio fortemente radicato nella società e un certo ritardo nel trasformare in legge i principi scritti nella Costituzione. Bisognerà infatti attendere la Legge quadro 104/92 per vedere accolte, almeno su carte, tutte le istanze costituzionali.

Legge 118/71 “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”

Sancisce alcune regole che ne fanno il primo pronunciamento giuridico ufficiale per l'inserimento nelle classi normali dei disabili e il superamento delle classi differenziali nella scuola dell'obbligo, accelerando lo spontaneo processo di smobilitazione delle istituzioni speciali.

Articolo 28 Provvedimenti per la frequenza scolastica

Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

- a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
- b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
- c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

[L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali] (16)

[Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie] (17)

Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.

(16) Comma abrogato dall'art. 43, Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(17) La Corte costituzionale, con Sentenza 3 giugno 1987, n. 215 (G.U. 17 giugno 1987, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "E' assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. Il comma è stato abrogato dall'art. 43, L. 5 febbraio 1992, n. 104.

Tale Sentenza ha dettato i principi posti a base di tutta la normativa successiva a partire dalla legge 104/92 che sancisce all'articolo 12 in modo palese il diritto all'inclusione scolastica di tutti gli alunni con disabilità.

Legge 517/77 Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Sancisce definitivamente la frequenza degli alunni disabili non utilizzando più il termine "inserimento" ma "integrazione" e fa riferimento a tutte le categorie di handicap, senza distinzione. Non considera però la scuola materna.

Legge 104/92 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Introduce nel nostro ordinamento un modo nuovo di intendere la persona disabile, da un lato ne sancisce il rispetto dell'identità, individualità e diversità, dall'altro vede la persona disabile come essere sociale, inserito nel mondo culturale, economico, produttivo e delle relazioni interpersonali in cui vive e opera.

Afferma il principio della logica collaborativa e della stretta sinergia fra tutte le componenti variamente interessate nei processi di integrazione (scuola, famiglia, ASL, enti locali, terzo settore). A tal fine introduce lo strumento degli **accordi di programma** che approfondiremo più avanti.

L'articolo 12 garantisce l'inserimento negli asili nido e il proseguimento degli studi anche fino all'università con i necessari supporti educativi e assistenziali. Tratta inoltre dell'istruzione in ospedale e a domicilio. Recita testualmente "*l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione*". Inoltre "*l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap*"

L'articolo 16 stabilisce criteri di valutazione che devono essere applicati per garantire un percorso scolastico secondo le effettive capacità di ciascuno

"Nella valutazione è indicato sulla base del pei per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno sono state svolte anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali."

Intesa Stato Regioni 2008

Ha espresso parere favorevole al testo di un decreto interministeriale fra i Ministeri della Pubblica Istruzione e della Salute sui nuovi criteri di presa in carico per l'integrazione scolastica. Tratta degli accordi di programma, della certificazione della disabilità (introducendo semplificazioni), del PEI, dell'individuazione delle risorse umane e materiali necessarie. Vedremo in seguito questi punti.

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità emanate dal MIUR nel 2009

Si dividono in tre parti:

- 1) Presa analiticamente in considerazione la normativa nazionale e internazionale più importante che, sotto molteplici aspetti, si occupa di integrazione scolastica.
- 2) Esamina attribuzioni e funzioni dei soggetti agenti nel processo di inclusione. Notevole importanza è attribuita agli uffici scolastici regionali che, dall'introduzione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, rivestono un ruolo sempre più strategico. Esamina anche i Rapporti istituzionale, evidenzia la necessità di raccordo fra enti territoriali, servizi e scuola.
- 3) Dedica attenzione alla dimensione inclusiva della scuola, alle funzioni del DS e di tutti i docenti nonché del personale ATA

Corte Costituzionale n.80/2010

Il diritto all'inclusione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito immediatamente operante il cui nucleo essenziale non può essere affievolito da problemi di finanza pubblica.

Legge 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico

È una legge che mutua alcuni aspetti dalla Legge Quadro sulla disabilità n° 104/92 pur differenziandosi notevolmente da essa sia perché riguarda sostanzialmente il diritto allo studio, sia perché esso viene tutelato in modo diverso.

ART. 1:

Nel fornire la definizione di Dislessia, Discalculia, Disgrafia e Disortografia, pone l'accento sulla circostanza di fatto che tali disturbi vengono considerati dalla legge **purché non associati a minorazioni che diano origine a disabilità.**

ART. 2:

Indica le finalità incentrate su **interventi precoci, sensibilizzazione delle famiglie e diritto all'inclusione** scolastica e sociale.

ART. 3:

Concerne l'**individuazione precoce** dei DSA che può essere operata anche dalla scuola previo avviso alle famiglie. Si prevede che le **ASL debbano rilasciare alle famiglie la diagnosi** di DSA e che il Ministero possa avviare degli **screening** nelle scuole **per individuare i bambini a rischio**, il cui esito non è diagnosi.

ART. 4:

Prevede che siano assicurate **attività formative al personale dirigente e docente** delle scuole di ogni ordine e grado circa le strategie di individuazione precoce e di didattica adeguata.

ART. 5:

Stabilisce per gli alunni con diagnosi di DSA il diritto a **l'utilizzo di mezzi compensativi e**

dispensativi di flessibilità didattica, l'uso di tecnologie informatiche, tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove e la **possibilità di esonero dallo studio della lingua straniera**.

La presente legge dà un valore definitivo e di norma primaria a tutte le norme amministrative precedentemente emanate.

Interessanti le norme sulla diagnosi di DSA che ricordano quelle sulla documentazione necessaria per il riconoscimento del diritto allo studio degli alunni con disabilità.

Senza tale diagnosi gli alunni con DSA non possono avvalersi delle misure compensative e dispensative, né di apposite prove di valutazione.

La chiara formulazione dell'art. 1 inoltre **esclude che agli alunni con DSA possa essere assegnato un insegnante per attività di sostegno** a meno che tali Disturbi non si accompagnino ad una disabilità certificata ai sensi della Legge n° 104/92.

A seguito poi della L. n° 170/10 ha emanato le linee guida dell'12/07/2011 relative all'inclusione scolastica degli alunni con DSA.

La direttiva ministeriale sui BES – Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in gennaio 2013 la Direttiva del 27/12/2012 relativa ai Bisogni educativi Speciali (BES).

Trattasi di un documento di notevole importanza perché accoglie degli orientamenti da tempo presenti nei paesi dell'Unione Europea e che completano il quadro italiano dell'inclusione scolastica.

Con quest'ultima Direttiva il Ministero fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione anche degli alunni che non siano certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che hanno difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale. Con il termine BES si intendono:

1. alunni con disabilità
2. alunni con DSA
3. alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

A tutte queste tipologie la Direttiva estende i benefici della L. n° 170/10, cioè le misure compensative e dispensative.

Il paragrafo 1.3 della Direttiva è dedicato agli alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD). Per questi alunni se vi è anche la certificazione di disabilità scatta il diritto al sostegno, se invece manca tale certificazione essi hanno comunque diritto ad avere le garanzie della L. n° 170/10.

Il paragrafo 1.4 parla degli alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline). Il paragrafo 1.5 fornisce degli orientamenti didattici a favore degli alunni con BES. Dal momento che già la normativa precedente ha fornito indicazioni per gli alunni con disabilità e quelli con DSA, il paragrafo così recita anche per gli altri casi di BES:

"Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali

degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni **attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011)**, meglio descritte nelle allegate Linee guida."

3. L'ACCESSO AL DIRITTO

Per gli alunni con disabilità il diritto allo studio è frutto dell'acquisizione dello status di alunno certificato con disabilità. A partire da questo scatta una serie di diritti che costituiscono lo svolgimento del percorso inclusivo. Tale processo deve essere programmato in modo sequenziale.

- **Legge 104/92 art. 12**
- **DPCM 185/2006 Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289**
- **Intesa Stato Regioni 2008**

LA CERTIFICAZIONE MEDICO LEGALE

Per divenire titolari del diritto allo studio e fruire di tutti gli strumenti che la normativa ed esso connette gli alunni debbono acquisire lo status di alunni con disabilità, si acquista con certificazione medico legale

Art. 12, 5° comma 104/92

All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola"

Il DPCM 185/2006 prescrive che la certificazione medico legale sia disposta da una commissione collegiale ASL. Gli accertamenti svolti dalla ASL sono propedeutici alla redazione della DF, del PDF e del PEI.

Il DPCM venne considerato poi troppo burocratico e fu approvata l'**Intesa Stato Regioni del 20/03/2008** che andrà a modificarlo.

L'intesa prevede che la presa in carico del progetto di integrazione si realizzi tramite accordi di programma regionali, provinciali e territoriali. Dispone che per gli alunni già in carico alle ASL è sufficiente la certificazione iniziale per l'iscrizione scolastica mentre per gli alunni che fanno il loro ingresso privi di certificazione si applica l'obbligo della stessa da effettuarsi di regola non oltre la scuola di infanzia o primaria, salvo disabilità sopravvenute. È operante in tutta Italia per la parte concernente le certificazioni mentre per le arti successive come DF e PEI è oggetto di delibere regionali di recepimento che mancano da parte di molte regioni.

Il Ministero ha affrontato il caso di alunni non certificati che vengono supposti con disabilità dai docenti ad anno iniziato. Circolare 363/94: il DS ricevuta la segnalazione dei docenti invia una raccomandata ai genitori dell'alunno invitandoli a produrre entro 10 giorni una certificazione

positiva o negativa della ASL precisando che in caso contrario provvederebbe direttamente la scuola. Se la famiglia si oppone o non produce il documento, il DS può rivolgersi ai Servizi Sociali che se lo ritengono opportuno si rivolgono al Tribunale dei Minori affinché decida se procedere o meno con il sottoporre l'alunno a visita per la certificazione.

LA DIAGNOSI FUNZIONALE

Costituisce il documento base sanitario medico legale, la cui redazione rientra nell'esclusiva competenza dei servizi ASL, ai fini concreti dell'esercizio al diritto allo studio che mette i docenti in condizioni di conoscere quali sono i bisogni educativi dell'alunno per poter impostare delle strategie didattiche appropriate

DPR 24/02/1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap

Diagnosi funzionale

1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

- a) i dati anagrafici del soggetto;
- b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).

3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:

- a) l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuropsicologico da zero a sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;
- b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione naturale.

4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:

- a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;
- b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;
- c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
- d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;
- e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;
- f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale;
- g) autonomia personale e sociale.

La DF va aggiornata nel passaggio da un grado all'altro di scuola, obbligatoriamente

4. LA PROGRAMMAZIONE DEL PROCESSO INCLUSIVO

- **DPR 24/02/1994**
- **DPCM 185/2006**
- **Intesa stato Regioni 2008**
- **Legge 122/2010**

Il PDF

Indica il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno dimostra di possedere in tempi medio-brevi. Viene redatto dall'equipe multidisciplinare, dai docenti curricolari e dagli insegnanti di sostegno con la collaborazione dei familiari. Sulla base della DF descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.

È lo strumento di raccordo tra le conoscenze dal punto di vista sanitario-riabilitativo e quelle familiari. Viene compilato all'inizio del primo anno di frequenza e aggiornato alla conclusione di ogni grado di scuola.

Il PEI

Strumento di programmazione dell'attività scolastica ed extrascolastica, comprendente il progetto di riabilitazione, di socializzazione e di scolarizzazione formulato dagli operatori e i servizi in collaborazione con la famiglia. Il PEI può essere predisposto con la collaborazione sia dell'unità multidisciplinare della ASL di competenza sia di esperti di un centro convenzionato o accreditato ASL.

La partecipazione di esperti privati: la partecipazione di esperti privati alla formulazione e verifica del PEI non viene esplicitamente normata. Tuttavia in base alle Linee guida del MIUR che parlano di collaborazione con le famiglie, si auspica da parte del DS la disponibilità al coinvolgimento dei professionisti privati in quanto *"è necessario che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengano nella logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno"*.

Intesa Stato Regioni: formula il concetto normativo di PEI

Tale documento contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative verifiche e valutazioni. Inoltre include gli interventi di carattere riabilitativo e sociale, in modo da integrare e condividere tra loro i diversi interventi. Il Piano segnala la tipologia e la funzionalità delle esigenze complessive di risorse professionali, tecnologiche, di supporto all'autonomia scolastica, di riorganizzazione funzionale degli ambienti. Il PEI è un impegno alla collaborazione fra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi.

Prevede anche tutte le risorse necessarie quindi anche la necessità dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, l'assistenza igienica, il trasporto, l'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, gli ausili, i sussidi ecc.

Deve essere verificato ed eventualmente modificato durante l'anno ed aggiornato all'inizio di ogni anno.

Ultimo anno di ogni ciclo:

il DS deve concordare con il DS della nuova scuola la continuità della presa in carico del progetto d'inclusione.

Nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado deve essere avviato un periodo di orientamento alla scelta di un istituto di scuola secondaria di secondo grado e all'ultimo anno il DS prenda accordi con le Università o i servizi del territorio per avviare un'attività di formazione professionale e lavorativa e comunque di socializzazione. Ciò dovrebbe evitare le richieste di ripetenze nell'ultimo anno.

Le norme stabiliscono che:

- dpcm 185/2006: approvazione PEI entro luglio
- l.122/2010 le risorse per la realizzazione del diritto allo studio vanno indicate nel PEI che deve dunque precedere l'inizio delle lezioni
- nota ministeriale prot. 4798/2005 periodo di programmazione del progetto d'inclusione all'inizio dell'anno scolastico proprio per rivedere ed aggiornare la bozza di PEI effettuata in precedenza in occasione della richiesta delle ore di sostegno e delle altre risorse.

Tempi di programmazione di tutte le risorse

La programmazione relativa ai singoli casi deve tener conto della programmazione generale dell'attività scolastica:

- l'approvazione del piano dell'offerta formativa POF deve contenere i criteri e le azioni per un'inclusione scolastica di qualità
- approvazione del piano annuale per l'inclusività predisposto dal GLI entro giugno
- il programma finanziario annuale delle attività predisposto dal DS ed approvato dal consiglio d'istituto entro dicembre

Questo, dal punto di vista strettamente logico e normativo, il calendario:

gennaio iscrizione e deposito a scuola della certificazione di disabilità

febbraio marzo deposito della DF

aprile maggio formulazione PDF

maggio formulazione bozza PEI

(Per il pdf e il pei non essendovi ancor un consiglio di classe il DS nomina alcuni insegnanti del GLHI che lavoreranno unitamente ai genitori agli operatori socio assistenziali e ad alcuni docenti della classe di provenienza dell'alunno)

giugno luglio invio pei all'ufficio scolastico regionale e agli enti locali

agosto settembre assegnazione alla scuola delle risorse

settembre messa a punto bozza del pei nell'ambito della programmazione della classe

dicembre formulazione pei definitivo

A seguito della vittoria dei ricorsi le ore di sostegno in più o di assistenza assegnate dal tar quasi mai potranno essere svolte dalla stessa persona pertanto si verificheranno situazioni problematiche in cui ad un alunno verranno assegnati più docenti di sostegno o più assistenti.

GLI ACCORDI DI PROGRAMMA E I PIANI DI ZONA

Per facilitare la realizzazione del percorso la legge 104/92 nonché l'Intesa Stato Regioni del 2008, prevedono la stipula di accordi di programma.

Sono accordi di diritto pubblico promossi dal presidente della regione della provincia o dal sindaco, servono a coordinare gli interventi sanitari con quelli scolastici e di socializzazione ai diversi livelli territoriali. Viene promosso con una conferenza di servizi alla quale partecipano gli enti Locali, le ASL, le istituzioni scolastiche e a volte anche le associazioni che però non sono firmatarie perché l'accordo è riservato alle pubbliche amministrazioni. La Conferenza è convocata dall'ente proponente e l'Accordo è pubblicato sul BUR. L'accordo è vincolante e coordina e precisa i tempi, i modi e i luoghi degli obblighi assunti dalle parti per attuare l'integrazione scolastica ed extrascolastica degli alunni disabili. Quando i sottoscrittori si avvalgono di soggetti terzi per le loro prestazioni (cooperative) devono pretendere dagli stessi il rispetto di tali tempi e modi.

ISTRUZIONE DOMICILIARE E IN OSPEDALE

Si realizza tramite l'autorizzazione concessa agli alunni che per gravi motivi di salute abbiano una prognosi di almeno 30 giorni con impossibilità a frequentare la scuola. L'alunno rimane iscritto nella sua classe e mantiene i contatti con docenti e compagni tramite strumenti tecnologici e incontri a casa.

Legge 104/92 art. 12, 9° e 10° comma

“Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.”

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto."

Vademecum per l'istruzione domiciliare MIUR 2003

DOVERI DELLE FAMIGLIE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

I doveri per le famiglie derivano dal "Patto di corresponsabilità educativa" introdotto dall'articolo 5bis DPR 235/2007 sottoscritto dal dirigente e dai genitori all'atto dell'iscrizione. Da tale patto deriva l'obbligo per le famiglie di rispettare il Regolamento d'istituto, il POF e le delibere degli organi monocratici e collegiali della scuola e per l'istituzione scolastica, tra l'altro, l'obbligo di garantire opportune modalità di accoglienza degli alunni con disabilità appropriate ai singoli casi.

Per gli alunni delle scuole secondarie gli obblighi nascono dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti approvato con DPR 249/1998 e integrato con DPR 235/2007.

In caso di inosservanze delle norme si espone le istituzioni scolastiche a ricorsi al TAR.

5. GLI STRUMENTI PER L'INCLUSIONE

- Legge 104/92
- DRP 24/02/1994
- Linee guida ministeriali 2009

Si intendono sia gli organismi previsti dalla normativa in quanto strumentali per lo svolgimento di procedure inclusive sia l'insieme di obblighi degli apparati pubblici che sostanziano il diritto all'inclusione.

1. L'istituzione scolastica

- Il docente per il sostegno (Legge 104/92 – Corte Costituzionale 80/2010 – Legge 122/2010): il DS assegna l'insegnante di sostegno alla classe in cui è inserito l'alunno con disabilità sentito il parere del GLH d'Istituto, in piena contitolarità con i docenti curricolari. La sua assegnazione è essenziale per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni". Ha un ruolo determinante nel processo di integrazione quanto più si qualifica e si distingue come risorsa competente e mediatrice.
- I docenti curricolari (DM 249/2010 – Legge 128/2013): per una reale ed efficace integrazione è necessaria la presa in carico da parte di tutti i docenti curricolari. Il coinvolgimento dell'intero corpo docente è stato rafforzato dalla legge 128/2013 che prevede l'obbligo di formazione in servizio per tutti i docenti sulle didattiche inclusive per gli alunni con BES.
- Il diritto a classi non numerose (DPR 81/2009): il dpr ha disposto che le classi iniziali che accolgono alunni con disabilità sono costituite di norma con non più di 20 alunni. Vi possono dunque essere delle eccezioni per cui il tetto massimo è stabilito a 22 alunni. Ogni sfioramento è censurabile da parte della giustizia amministrativa.
- GLHO Gruppo di lavoro per l'inclusione operativo: formato da tutti i docenti curricolari, dal docente di sostegno, dagli operatori sociosanitari e dalla famiglia. Formula il PDF e il PEI. La mancata convocazione dei genitori e l'invito a sottoscrivere il PEI formulato in loro assenza è procedura non valida in quanto i genitori sono membri di diritto dell'organo collegiale. Possono pretendere la riconvocazione del GLHO e la riformulazione del PEI.
- GLI Gruppo di lavoro per l'inclusione d'istituto: composto da rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli operatori sociosanitari del territorio, e nelle scuole superiori dai rappresentanti degli studenti. Fornisce proposte e consulenze agli organi monocratici e collegiali della scuola sulle problematiche dell'inclusione. La Nota Ministeriale 2563/2013 ha esteso composizione e poteri anche agli casi di BES (DSA e svantaggi socio-culturali).
- GLIP Gruppo di lavoro inter istituzionale provinciale: composto dagli Enti Locali, amministrazione scolastica, ASL ed esperti designati dalle associazioni locali impegnate nell'inclusione. Ha compiti di consulenza e proposta al Dirigente Scolastico Regionale, alle scuole, alle ASL, alla Provincia e ai Comuni per la verifica e attuazione degli Accordi di programma.
- CTI Centri Territoriali per l'integrazione: le scuole possono costituire apposite reti con compiti di informazione, scambio, formazione, documentazione, funzionali all'integrazione scolastica.

2. Il supporto organizzativo degli Enti Locali

Assistente per l'autonomia e la comunicazione

Legge 104/92 "fermo restando l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale..."

Il concetto di assistente per l'autonomia e la comunicazione si è prestato a diverse interpretazioni in quanto manca una definizione legislativa nazionale del contenuto di tale assistenza e dei profili degli assistenti. Può riguardare alunni con disabilità motoria o intellettiva (educatori, OSS), uditiva (interpreti), visiva (operatori tiflo-didattici), alunni con disturbi dello spettro autistico (esperti in comunicazione aumentativa alternativa, ABA ecc.).

Il profilo dell'assistente alla comunicazione vede una sua definizione in campo formativo, variabile a seconda delle Regioni e delle realtà locali.

Lauree in ambito psico-pedagogico (corsi specifici negli ultimi anni da parte dell'Università di Firenze, Bologna, Bari), limitatamente ove previsto anche diploma di scuola media superiore, con formazione specifica e maturata esperienza nel settore educativo o di assistenza a disabili sensoriali. In alcuni casi è previsto che l'operatore sia in possesso di specifiche competenze, quali la conoscenza della L.I.S. o del Braille.

C'è la formazione dell'ENS, Ente Nazionale Sordi e dell'Istituto Statale Sordi di Roma, con corsi a pagamento tenuti da docenti sordi qualificati, il percorso formativo si compone di 3 livelli o meglio 3 corsi e dopo tali percorsi gli studenti possono scegliere di proseguire la formazione come "Interprete Lis" o come "Assistente alla comunicazione Lis", frequentando ulteriori corsi distinti per l'una e l'altra figura professionale.

Ci sono associazioni intitolate con vari acronimi, in varie regioni italiane, che istituiscono corsi a pagamento per interpreti e all'interno del percorso di studi inseriscono dei moduli di didattica in base ai quali queste interpreti possono lavorare come assistenti alla comunicazione.

Trasporto

La **legge 118/71** stabilisce a carico de Comuni l'obbligo del trasporto gratuito da casa a scuola e viceversa degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'obbligo (all'epoca 3° media).

Oggetto di controversie è il trasporto per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado. Sono state emesse numerose sentenze da parte dei TAR e interpretazioni da parte del Consiglio di stato. Di fatto, il Decreto Legislativo 112/98 afferma che è competente la provincia per quanto riguarda i servizi strumentali all'integrazione, tra cui è prioritario il trasporto gratuito, nelle scuole secondarie di secondo grado. Da qui scatta poi la controversia tra provincie e comuni. Le famiglie, rivolgendosi alla Magistratura, vedono comunque riconosciuto il diritto al trasporto.

Abbattimento barriere architettoniche

Nel concetto di supporto organizzativo è compreso l'abbattimento delle barriere. La materia è regolata dalla **Legge 26/1996** per l'edilizia scolastica che dispone la competenza al comune per le scuole del primo ciclo, alla Provincia per le secondarie.

Fornitura ausili scolastici

A Comuni e Amministrazione scolastica incombe l'obbligo di fornire gratuitamente ausili e sussidi anche tecnologici anche sulla base delle leggi regionali sul diritto allo studio come dall'articolo 13 1° comma **legge 104/92 e legge 69/2000** Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap.

I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente i libri di testo adattati agli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'obbligo. Il problema si pone ora con i libri di testo in formato elettronico.

Il Tribunale Civile di Vibo Valentia nel 2006 ha stabilito che il Comune sia obbligato ad assegnare ad un alunno con disabilità motoria di scuola primaria un banco speciale rientrante nell'**obbligo dei comuni di provvedere all'arredo delle scuole del primo ciclo di istruzione**.

Il caso, anche se risalente al 2006, merita attenzione, poiché esplicita il **riconoscimento del diritto ad un'attrezzatura tecnica**, senza la quale l'alunno non avrebbe potuto seguire le lezioni in classe.

Per accogliere il ricorso al Giudice è bastato prendere atto della **prescrizione dell'ASL** circa l'ausilio ed applicare **tre fonti normative**:

1. La **L. n° 104/92**: art. 8 sui servizi che debbono essere prestati per rendere effettivo il diritto all'integrazione; art. 13 comma 1 che prevede l'assegnazione di sussidi tecnici per rendere effettivo il diritto all'integrazione scolastica; art. 13 comma 3 che pone a carico degli enti locali l'assistenza scolastica agli alunni con disabilità;
2. il **D.Lvo n° 112/98** che all'art. 139 pone a carico dei Comuni "il supporto organizzativo" all'integrazione scolastica nelle scuole primarie;
3. la **L. n° 328/00** art. 14 che pone a carico dei comuni la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità a partire dalla scuola.

L'ordinanza è interessante perché riconosce tutte le norme citate, ivi compreso l'art. 14 della L. n° 328/00, come norme non programmatiche, ma immediatamente applicabili e produttive di effetti.

6. L'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI ANCONA – NOVEMBRE 2011

Parti firmatarie: Provincia, Ufficio Scolastico Provinciale, Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado della Provincia, Sindaci dei Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali, Direttore Area Vasta 2.

Finalità: stabilire modalità e criteri per ricondurre la complessa materia dell'integrazione scolastica e sociale della persona con disabilità all'interno di un progetto complessivo e condiviso che mira a definire principi e criteri su cui fondare gli interventi di sostegno e assistenza, di coordinamento e di integrazione delle azioni di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Accoglienza: positiva accoglienza nelle diverse fasi di vita in modo da porre la persona e la sua famiglia in grado di essere partecipi e attivi nel processo di sviluppo e d'integrazione. Assicurare una corretta informazione e un pieno ascolto. Articolare le forme e le modalità dell'accoglienza nella propria programmazione e/o nel POF, utilizzare anche un Protocollo d'Accoglienza.

Il **Protocollo d'accoglienza** per l'integrazione degli alunni con disabilità deve essere approvato dal Collegio dei docenti e annesso al POF.

I punti principali del protocollo previsto dall'Accordo.

- ❖ Tutte le figure professionali si impegnano:
 - a conoscere le informazioni inerenti la condizione psicofisica dell'alunno con disabilità
 - a riconosce il docente di sostegno come docente della classe

- a partecipare alla realizzazione del percorso formativo dell'alunno con disabilità
- a riconoscersi e legittimarsi reciprocamente
- ❖ Va favorita la partecipazione degli insegnanti curricolari agli incontri di verifica con le equipe mediche e psicosociali
- ❖ Avvalersi della collaborazione degli educatori per la programmazione
- ❖ Considerare la possibilità di individuare tra i compagni un tutor che lo aiuti attraverso rapporti amicali al superamento di situazioni difficili, facilitazione nella comunicazione, sostegno alle autonomie.
- ❖ Definisce i ruoli e compiti del DS, del docente funzione strumentale, del docente di sostegno e di quello curricolare, del personale socio educativo assistenziale, dei collaboratori scolastici.

1. Accertamento

Persona con disabilità congenita o sopravvenuta nei primi anni di vita

UMEE: autonomamente o su indicazione del pediatra. Presa in carico del soggetto e di tutta la famiglia, redazione della certificazione formale contenente la diagnosi secondo il modello approvato dalla Giunta regionale. Predisposizione della DF seguendo i criteri del modello bio psico sociale alla base dell'ICF dell'OMS. Segnalare l'esigenza del sostegno e dell'assistenza per l'autonomia e/o la comunicazione.

Persona che manifesta bisogni speciali durante il percorso di istruzione

La richiesta all'UMEE parte dalla famiglia che agisce spontaneamente o su indicazione della scuola che per quanto di sua competenza sensibilizza i genitori sulla problematica del figlio.

La scuola è tenuta a redigere una relazione descrittiva dei problemi evidenziati che, sottoscritta dalla famiglia, verrà trasmessa all'UMEE la quale provvederà eventualmente al rilascio della certificazione di individuazione handicap e alla DF.

La DF include anche il PDF e corrisponde al profilo di funzionamento della persona.

2. Disturbi Specifici di Apprendimento

L'Accordo riconosce la necessità di un percorso didattico specifico che consenta un proficuo lavoro sulle potenzialità dell'alunno attraverso idonee strategie didattiche. Le categorie diagnostiche dei DSA non possono essere usate come indicatori di disabilità.

È compito dell'UMEE far pervenire alla scuola una relazione clinica attestante il DSA contenente la diagnosi, gli elementi anamnestici e la valutazione neuropsicologica e proposte e suggerimenti per l'intervento.

3. Il personale per l'integrazione

Si sottolinea il coinvolgimento di tutto il personale Consiglio di classe, sostegno, collaboratori formati per l'assistenza di base, personale educativo fornite dall'ente locale.

Assegnazione del docente di sostegno: il GLH d'Istituto, sentiti i vari GLHO, ridistribuisce il monte ore di sostegno assegnato dall'USP.

Collaboratore scolastico per l'assistenza: le istituzioni scolastiche assicurano l'integrazione delle risorse professionali disponibili al loro interno per l'assistenza di base secondo le disposizioni del MIUR e in base al CCNL del comparto scuola.

Si sottolinea che tutti i collaboratori hanno l'obbligo di accompagnamento degli alunni con disabilità da fuori a dentro la scuola e viceversa e nei locali della scuola.

Il ds deve incaricare un collaboratore per l'assistenza igienica il quale riceverà un aumento salariale e si assume l'obbligo di fargli seguire un corso di aggiornamento di 40 ore annue.

Se il DS, dopo opportuna consultazione, non individua candidature spontanee, deve attribuire a qualcuno l'incarico (a meno che non abbia motivo per rifiutarlo, sia cioè egli stesso disabile). Se si rifiuta il DS ha il potere di irrorare sanzioni disciplinari onde evitare a suo carico denunce per interruzione di pubblico servizio o abbandono di incapace.

Personale educativo assistenziale

Il Comune assicura l'assistenza per l'autonomia, la comunicazione e la socializzazione tramite personale educativo-assistenziale appositamente formato. L'intervento di tali figure sarà integrativo rispetto a quello del sostegno e quantificato caso per caso delle UMEE. I contenuti dell'intervento sono stabiliti dal Comune in accordo con l'UMEE e la scuola.

4. Percorso di pianificazione dell'integrazione scolastica

Il PEI

Partecipazione dell'UMEE, della famiglia, degli operatori dei servizi sociali dei comuni, degli assistenti educatori.

Va rivisto e aggiornato ogni anno. Va verificato nel corso dell'anno scolastico.

La scuola provvede alla convocazione scritta a tutti gli interessati.

Nell'ultimo anno di ogni grado di istruzione il DS prende gli opportuni accordi con la scuola prescelta per assicurare un passaggio che garantisca continuità nella presa in carico. Nel passaggio di ciclo il pei sarà realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo precedente coinvolti nelle iniziative di sostegno.

Orientamento

L'orientamento al passaggio dal primo al secondo ciclo della scuola secondaria deve avvenire dietro una corretta analisi delle potenzialità, garantendo la valorizzazione delle sue propensioni personali all'interno della prospettiva complessiva del suo progetto di vita.

Continuità

Sono previsti impegni per l'USP, l'UMEE e la Provincia, finalizzati a l'individuazione di percorsi in uscita dalla scuola superiore, il passaggio ai servizi territoriali, ad assicurare la partecipazione a corsi di formazione professionale senza discriminazioni. Alla Provincia in particolare è richiesto di sostenere i Comuni per le azioni rivolte all'integrazione compresi gli interventi di assistenza domiciliare didattica per i soggetti audio e video lesi.

In particolare nell'ultimo anno di istruzione secondaria di secondo grado i consigli di classe con il supporto dell'UMEA delinea possibili ipotesi:

inserimento nell'apprendistato, formazione professionale, inserimento in borsa lavoro ai sensi della legge 18/96, tirocini ai sensi della legge 68/99, inserimento in centri diurni.

Alternanza scuola lavoro/stage legge 18/96

Tra gli altri adempimenti cui è tenuta la scuola secondaria di secondo grado sottolineiamo la nomina di un responsabile didattico organizzativo all'interno del consiglio di classe che si rapporti e coordini con il responsabile aziendale e con gli altri operatori come ad es. l'educatore o l'assistente alla comunicazione.

Istruzione domiciliare

Gli alunni con disabilità che per gravi e accertate condizioni patologiche effettuino assenze superiori a 30 gg consecutivi possono usufruire del servizio. La scuola predispone un progetto contenente obiettivi, risorse umane, strumenti, tempi ecc. e lo trasmette in allegato alla certificazione medica alla scuola polo di Ancona, all'USR e per conoscenza all'USP. Di norma è il docente di sostegno che si rende disponibile ad effettuare il proprio servizio a domicilio, al contrario si reperiscono disponibilità al servizio da parte del personale docente presente a scuola.

Viaggi di istruzione/uscite didattiche

Nella programmazione delle uscite si deve tener conto delle esigenze di ogni singolo alunno. Citiamo la circolare ministeriale e291/91: il diritto degli alunni con disabilità ad essere accompagnati ove necessario da un qualunque membro della comunità scolastica e non necessariamente dal docente di sostegno.

Permanenza solo in casi di comprovata eccezionalità e frutto di concertazione tra i componenti del gruppo di lavoro.

Somministrazione farmaci

Nota MIUR 2312/2005 Linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico
Il DS può autorizzare l'accesso a scuola ai genitori o a loro delegati oppure verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso. Necessaria la certificazione che attesta la non necessità della presenza di un medico o di un infermiere. In mancanza di disponibilità del personale il DS dovrà rivolgersi alle ASL o ad enti ed associazioni del privato sociale sulla base di accordi. In mancanza presenta il problema al Comune.

Centro privato

Il Centro Accreditato operante all'interno della ASUR provvede a tutti gli adempimenti di legge normati dall'Accordo e concorda con l'UMEE eventuali modalità operative.
Se il Centro Accreditato che la presa in carico è situato fuori dell'ASUR deve inviare la relazione clinico funzionale dell'alunno ma sarà l'UMEE a stilare il certificato e la DF. Se la famiglia non vuole avvalersi dell'UMEE dovrà far sì che lo specialista del centro fuori Regioni presti la propria collaborazione alla scuola.

Privato non accreditato: il certificato che attesta la diagnosi deve essere convalidato dall'UMEE che dovrà comunque rilasciare la certificazione a norma di legge. La famiglia dovrà garantire le condizioni di una collaborazione con lo specialista scelto che dovrà partecipare agli incontri per il PEI o redigere una relazione dettagliata. La scuola tiene conto delle indicazioni date nel rispetto delle proprie competenze e autonomia didattica al fine di garantire un percorso omogeneo e coeso.

7. L'ACCESSO ALLE RISORSE TERRITORIALI (ENTI LOCALI E TERZO SETTORE)

La cultura inclusiva è orientata a coinvolgere gli enti locali nel supporto organizzativo alla frequenza scolastica. Con la legge 328/2000 si definisce la competenza dell'ente locale nella progettazione e promozione del "Progetto individuale".

La Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

La legge n° 328 del 2000 ha ridefinito il profilo delle politiche sociali apportando tutta una serie di elementi di novità legati alla creazione di un quadro normativo unitario valido per l'intero territorio nazionale.

Essa ha innanzitutto segnato il passaggio dalla concezione di utente quale portatore di un bisogno specialistico a quella di persona nella sua totalità costituita anche dalle sue risorse e dal suo contesto familiare e territoriale; quindi il passaggio da una accezione tradizionale di assistenza, come luogo di realizzazione di interventi meramente riparativi del disagio, ad una di protezione sociale attiva, luogo di rimozione delle cause di disagio ma soprattutto luogo di prevenzione e promozione dell'inserimento della persona nella società attraverso la valorizzazione delle sue capacità.

Il sistema di erogazione dei servizi creato dalla legge 328/00 risulta fortemente incentrato sulla relazione tra Enti Locali e Settore No Profit cui viene riconosciuto un ruolo rilevante nell'Art 5. Essi infatti vengono chiamati a partecipare alla co-progettazione dei servizi e alla realizzazione concertata degli stessi. Gli enti locali e le regioni poi devono promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione di questi soggetti in particolare attraverso il ricorso a forme di aggiudicazione dei servizi che consentano ai soggetti del terzo settore di esprimere a pieno la loro progettualità (Art 5 comma 2). Da qui il ricorso all'appalto concorso che è lo strumento che, più di ogni altro, consente di esprimere la progettualità dei soggetti no profit e di valutare la qualità delle prestazioni che si intendono offrire oltre che del personale che si intende impiegare.

La nuova organizzazione del sistema dei servizi sociali prevede la netta divisione delle competenze tra Comuni, Province, Regioni e Stato.

Per quanto riguarda i Comuni la legge afferma che essi sono titolari delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali a livello locale (Art 6 comma 1) e gli attribuisce una serie di funzioni di programmazione e progettazione da realizzare attraverso i Piani di zona nell'ambito del sistema di servizi sociali a rete (Art 6 comma 2 lettera a) costituito dall'insieme dei soggetti pubblici e privati (profit e non). Al Comune spetta poi, oltre all'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche (Art 6 comma 2 lettera b), anche la vigilanza e il controllo sui soggetti che costituiscono questo sistema (Art 6 comma 2 lettera c) che devono ottenere l'accreditamento. Tutti i soggetti erogatori di servizi che intendono entrare nelle attività dei servizi socio-assistenziali devono entrarci infatti attraverso la strada di una autorizzazione preventiva (se non vogliono entrare a far parte del circuito dell'assistenza pubblica) e di una certificazione e di un accreditamento da parte del Comune se intendono farlo (Art 11). Questi strumenti servono ad accertare la qualità sociale dei servizi erogati cioè la loro rispondenza ai

requisiti minimi fissati a livello statale e sulla base dei quali le regioni definiscono i criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento.

Dai Comuni dipende poi la determinazione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità fisica e psichica che consentono l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi. (Art 8 comma 2 lettera e).

Ne deriva un modello di welfare socio-assistenziale caratterizzato dalla capacità di mobilitare le risorse presenti sul territorio che viene detto "municipale" in riferimento al ruolo di regia attribuito al Comune.

Spetta infine ai Comuni l'elaborazione e l'approvazione dei Piani di zona di assistenza sociale (Art 19). Tale piano individua gli obiettivi e le priorità di intervento oltre che gli strumenti e i mezzi per la loro realizzazione.

Anche le Province (Art 7) concorrono, seppur con minori attribuzioni rispetto agli altri enti, alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali occupandosi nello specifico di raccogliere informazioni circa i bisogni e le risorse messe a disposizione dai Comuni o dagli altri soggetti presenti in ambito provinciale, della promozione di iniziative di formazione. Esse inoltre partecipano alla definizione e all'attuazione dei Piani di zona.

Le Regioni (Art 8) esercitano le funzioni di programmazione e coordinamento degli interventi sociali spingendo verso la loro integrazione con quelli sanitari, con quelli formativi e con quelli riguardanti l'inserimento lavorativo. Infine alle Regioni spetta la ripartizione, ai comuni e agli enti locali, delle risorse del Fondo regionale di assistenza sociale (Art 8 comma 5).

Il capo III della legge quadro elenca le disposizioni relative alla realizzazione di particolari interventi sociali.

All'Art 14 sono previsti Progetti individuali per le persone disabili volti alla loro piena integrazione nell'ambito della vita familiare e sociale nonché dal punto di vista della istruzione scolastica, della formazione professionale e del lavoro.

REGIONE MARCHE

La **legge regionale n.18/1996** "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate" assegna contributi per l'attivazione e potenziamento dei seguenti servizi ed interventi:

- assistenza domiciliare (art.12)
- assistenza educativa (art.12)
- servizio di trasporto (nel caso di frequenza della scuola d'infanzia, formazione professionale, scuola superiore, università) e acquisto, da parte dei comuni, di pulmini attrezzati (art.12)
- trasporto svolto da familiare o dallo stesso disabile con propri mezzi (art.12)
- inserimento presso Centri Socio-Educativi Diurni e presso Centri di Aggregazione
- assistenza scolastica per le scuole di ogni ordine e grado, nonché stage formativi per soggetti frequentanti la scuola superiore (art.14)

- inserimento lavorativo attraverso borse lavoro finalizzate al pre-inserimento lavorativo o all'inserimento socio-assistenziale nonché attraverso l'acquisto di attrezzature di lavoro (artt.16 e 17)
- abbattimento delle barriere di comunicazione (accompagnamento per non vedenti e interpretariato per non udenti)
- ulteriori attività volte al conseguimento dell'integrazione sociale;
- ausili tecnici: acquisto di mezzi adattati per il trasporto di disabili motori gravissimi ed installazione di ausili tecnici su una autovettura normale guidata da terzi (art.21).

Il fondo regionale, messo a disposizione ogni anno dalla Regione Marche, viene ripartito in percentuale tra gli Ambiti Territoriali Sociali e le Province in maniera proporzionale alle spese realmente sostenute e rendicontate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Altro intervento previsto dalla L.R. 18/96 (art.12) è l'**Assistenza domiciliare indiretta rivolta a persone con gravissime disabilità** (in attuazione della legge 21 maggio 1998, n.162) che viene disciplinato con separato atto da parte della Giunta regionale e viene finanziato con un fondo specifico. Tale intervento è integrativo rispetto a qualsiasi altro intervento o servizio assicurato dall'ente locale ed è fornito da un familiare, convivente o non del disabile in situazione di particolare gravità, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia. La Regione interviene con un contributo annuo che – tramite l'ente locale – viene erogato direttamente alla famiglia del disabile.

Il **Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità** si occupa, per conto della Regione Marche, della gestione della L.R. 18/96. È un luogo digitale, a disposizione dell'utenza (persone in situazione di disabilità, amministratori, responsabili di servizi, educatori, insegnanti ecc.), in cui è possibile trovare indicazioni utili per orientarsi nell'offerta di informazioni rintracciabili in rete, per quanto riguarda la dimensione normativa e la documentazione relativa ad esperienze (servizi, progetti ecc.) ed alle politiche relative alle persone con disabilità.

Nello specifico:

- fornisce un servizio di assistenza e supporto agli enti locali per la corretta compilazione dei rendiconti in formato elettronico relativi agli interventi finanziati ai sensi della L.R. 18/96
- fornisce sostegno e affiancamento al Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali della Regione Marche nelle fasi di istruttoria e di riparto del fondo regionale di cui alla L.R. 18/96
- sviluppa analisi ed elaborazioni dei dati raccolti dal flusso informativo ricavato dalla L.R. 18/96
- gestisce un archivio (banca dati) di tutte le informazioni ricavate dalla L.R. 18/96 utili al monitoraggio degli interventi nonché descrittive delle caratteristiche rilevanti riferite alla popolazione dei disabili che vivono nel territorio della Regione Marche

I Centri Territoriali per l'Integrazione ed i Centri Territoriali per il Supporto Tecnologico

I Centri Territoriali per l'Integrazione scolastica (CTI) sono uno dei poli sostanziali dei processi d'inclusione scolastica, come evidenziato nel documento dell'Ufficio Scolastico Regionale Nati due volte. Disabilità Diversità, dedicato allo stato dei processi d'inclusione scolastica nella nostra Regione.

I CTI delle Marche sono 25: hanno sede in altrettante istituzioni scolastiche e sono distribuiti su tutto il territorio regionale. Dipendono dall'Ufficio Scolastico Regionale, che ne coordina l'azione, pur mantenendo ciascuno di essi libertà di azione, per quanto riguarda la formazione, le relazioni di rete, le attività di promozione, il sostegno alle famiglie, l'acquisto e l'utilizzo di attrezzature e sussidi didattici.

Ad essi si affiancano 4 Centri Territoriali di Supporto (CTS), specializzati nell'uso delle nuove tecnologie informatiche, e punto di riferimento a riguardo anche per tutta la rete dei CTI.

PROVINCIA DI ANCONA

Assistenza disabili sensoriali

Atto di Giunta n. 479 del 16/11/2010

Gli interventi assistenziali verranno erogati in favore di soggetti audiolesi e videolesi rieducabili di cui all'art. 144 – 3 comma lettera g del R.D. 03/03/1934 n.383 e successive modificazioni residenti nel territorio della Provincia di Ancona.

1. Contributi mensili assistenza didattica svolta a domicilio

La Provincia di Ancona concede ai soggetti videolesi ed audiolesi rieducabili, con atto del Dirigente competente, un contributo mensile per assistenza didattica svolta a domicilio, per anno scolastico (periodo 1 settembre – 31 maggio), per un importo rapportato alle ore realmente effettuate dall'insegnante pomeridiano fino ad un massimo di € 350,00 mensili. L'importo orario massimo rimborsabile è di € 13,00. Nel caso in cui dalla dichiarazione mensile o bimestrale delle ore effettuate per l'assistenza didattica si evidenzia un numero di ore inferiori rispetto a quelle ammesse all'assistenza, si provvederà a liquidare il contributo solo per le ore effettivamente svolte. Questa tipologia di intervento decorre dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia e termina con il conseguimento del diploma di scuola secondaria di II grado. Eventuali ed eccezionali casi non strettamente rientranti nella tipologia sopra indicata verranno sottoposti alla valutazione della Giunta Provinciale, previo parere tecnico dell'Ufficio competente.

2. Contributi straordinari per l'acquisto di supporti didattici scolastici e sussidi strumentali.

La Provincia di Ancona concede ai videolesi ed audiolesi rieducabili, con atto del responsabile a cui è affidato il servizio, un contributo straordinario per l'acquisto, preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Provinciale, di supporti didattici scolastici e sussidi strumentali particolari per esigenze individuali non previste dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio Sanitario Nazionale. Per i non vedenti assoluti o parziali, si concedono contributi straordinari per la trascrizione di alcuni testi scolastici in carattere braille o per la loro riproduzione in caratteri ingranditi, perché indispensabili ad un proficuo studio.

Il preventivo di ogni acquisto deve avere il visto autorizzativo dell'ENS per gli alunni audiolesi e della UIC per i videolesi. È obbligo dell'ENS e dell'UI, in sede di autorizzazione dei preventivi relativi ai supporti didattici scolastici e sussidi strumentali, verificare che gli stessi non siano previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio Sanitario Nazionale. L'ammontare complessivo degli interventi attuati per ogni assistito non potrà comunque superare € 4.132,00 annui per gli audiolesi ed € 5.165,00 per i videolesi.

3. Assunzione degli oneri relativi all'ammissione dei soggetti con handicap sensoriale in Istituti specializzati

La Provincia di Ancona si assume, con atto del responsabile del Servizio, gli oneri relativi all'ammissione dei soggetti in Istituti specializzati per videolesi ed audiolesi rieducabili sia in regime di convitto che di semiconvitto. Questa tipologia di intervento non è cumulabile con gli altri interventi sopra descritti.

4. Assunzione di oneri a sostegno della frequenza a corsi di qualificazione professionale o di specializzazione

La Provincia di Ancona si assume per i soggetti videolesi ed audiolesi rieducabili, con atto del responsabile a cui è affidato il servizio, gli oneri a sostegno della frequenza a corsi di qualificazione professionale o di specializzazione. L'assistenza deve essere preventivamente autorizzata da questa Amministrazione ed è limitata ad un solo corso per la sua durata legale. Si conclude con il conseguimento del diploma di abilitazione professionale o di specializzazione.

UICI Ancona www.uican.it

ENS Ancona www.ens.it/sedi-periferiche/marche/ancona

FINANZIAMENTI SOCIALI REGIONALI. RAFFRONTO BILANCIO 2013-2014-2015

(da Osservatorio Marche, n. 49 del 18 novembre 2015 – Gruppo Solidarietà - www.grusol.it)

Leggi regionali sociali	Fondo 2013	Fondo 2014	Fondo 2015
LR 43/88 Funzioni assistenza sociale Comuni	7,7 mil.	11,3 mil.	0
LR 7/94 Rifiinanziamento art. 50 della LR 43/88 (minori fuori famiglia)	5,5 mil.	5 mil.	4,65 mil.
LR 18/9, Interventi in favore persone con disabilità	12,5 mil.	6,4 mil.	5,8 mil.
LR 30/98 Interventi a favore della famiglia	3 mil.	2,9 mil.	1,1
LR 9/03 Promozione e sostegno servizi per infanzia e minori	5,5 mil.	6 mil.	3,2
LR 28/08 Interventi minori adulti con provvedimenti dell'autorità giudiziaria e degli ex detenuti	800.000	1,4 mil.	0
LR 13/09 Politiche immigrazione	500.000	980.000	0
LR 24/11 Interventi Politiche Giovanili	515.000	309.167	0
Fondo contrasto povertà	440.000	440.000	0

Nel 2013 la legge 18/96 è stata finanziata per intero dalla Regione con propri fondi con 12,5 milioni. Nel bilancio 2014 il fondo regionale assegnato al finanziamento della L.r. 18/96 è sceso a 6,4 milioni, compensato, così era stato affermato, da una quota del fondo nazionale politiche sociali (fnps) che avrebbe portato il saldo alla stessa quota del 2013. In realtà già nel 2014 (trasferimento ai Comuni nel 2015), la sanità è intervenuta per il pagamento di una quota nei

centri diurni. Su un contributo regionale previsto (legge 18/96) pari a 5,8 milioni, l'ASUR ha assunto oneri pari a 4,7 milioni Marche.

Nel 2015 confermato l'azzeramento del fondo sociale della legge 18, la quota di 5,8 milioni per finanziare i servizi comunali di: assistenza educativa scolastica, extrascolastica, domiciliare, borse lavoro, è stata assunta dal servizio sanitario regionale.

RISORSE NAZIONALI disabilità visiva

ISTITUTO CHIOSSONE GENOVA

IMPARARE, GIOCARE, ESPLORARE: CRESCERE

Bambini dalla nascita ai 6 anni, ciechi e ipovedenti.

OBIETTIVI: Sviluppo armonico del bambino, valorizzazione delle potenzialità individuali specifiche, crescita serena all'interno della famiglia.

METODOLOGIA: Un'equipe multidisciplinare qualificata dapprima osserva e valuta la situazione globale del bambino, per poi intervenire con un programma di stimolazioni e riabilitazioni specifiche.

SVOLGIMENTO: Gli interventi riabilitativi sono individuali e personalizzati sulla base delle singole esigenze evidenziate nella prima fase di osservazione.

ATTIVITÀ PRINCIPALI

Selezionate in base al progetto personalizzato:

- riabilitazione e stimolazione visiva, neuro-visiva e visuo-motoria
- neuropsicomotricità / fisioterapia
- logopedia
- stimolazioni basali e plurisensoriali
- psicopedagogia
- musicoterapia / arteterapia / pet therapy
- acquaticità
- sostegno psicologico alle famiglie

SVOLGIMENTO: Full immersion da una settimana ad un mese, dal lunedì al venerdì, in base alle singole esigenze.

PREPARARSI ALLA SCUOLA E ALLA VITA QUOTIDIANA

A CHI SI RIVOLGE: Bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, ciechi e ipovedenti

Dopo l'osservazione e valutazione dell'equipe multidisciplinare vengono intraprese le attività più adatte tra:

- riabilitazione e stimolazione visiva, neuro-visiva e visuo-motoria
- neuropsicomotricità / fisioterapia
- logopedia
- stimolazioni basali e plurisensoriali
- psicopedagogia
- musicoterapia / arteterapia / pet therapy
- acquaticità
- sostegno psicologico alle famiglie

Parallelamente verranno proposti alcuni training volti all'acquisizione dell'autonomia e all'aiuto per la scuola e lo studio:

- training all'uso di ausili ottici
- uso e gestione dei testi scolastici informatici, personalizzazione del proprio pc
- insegnamento della lettura e scrittura Braille
- training di vita quotidiana per prepararsi un pranzo, prendersi cura della propria persona, uso del telefono, riconoscimento monete e banconote
- training di Orientamento e Mobilità in ambienti naturali semplificati e strutturati
- training per muoversi in autonomia nella propria casa e in ambienti chiusi, sfruttando il residuo visivo
- training di lettura mappe tattili

Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi

Racchiude UICI e principali Istituti per ciechi (Padova, Milano, Genova, Bologna, Reggio Emilia, Assisi, Napoli, Catania).

Promuove l'integrazione e il pieno sviluppo della persona non vedente e ipovedente.

Produzione di ausili tiflodidattici ed erogazione contributo annuale di € 130,00 per il loro acquisto.

Centri di consulenza Tiflodidattica

La Biblioteca Italiana per i Ciechi, assieme alla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, ha istituito una rete di 17 Centri di Consulenza Tiflodidattica su tutto il territorio nazionale, ciascuno con competenze territoriali diverse.

I Centri di Consulenza Tiflodidattica hanno il compito di svolgere un servizio dinamico ed itinerante al fine di facilitare la comprensione dei problemi reali dell'alunno minorato visivo. In particolare, essi operano per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Facilitare la comprensione del bisogno aiutando l'educatore a valutare più realisticamente i limiti e le potenzialità del bambino minorato della vista sia dal punto di vista clinico che pedagogico.
- Orientare la programmazione dell'itinerario educativo, sia in famiglia sia a scuola, nel rispetto delle caratteristiche specifiche dell'alunno e di quelle tiflogiche.
- Guidare la scelta dei sussidi didattici più opportuni.

Ciascun Centro è inoltre supportato settimanalmente dalla consulenza di un esperto nelle materie tiflogiche. Chiunque sia interessato può prendere visione del materiale didattico in mostra presso i singoli Centri e delle modalità del suo utilizzo. È a disposizione anche un catalogo generale di tutto il materiale didattico prodotto in Italia.

Province di: Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino, Fermo

Via G. Vanzolini, 4

61121 - Pesaro

Tel. e fax: 0721/422184; e-mail: cctpu@bibciechi.it

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Grassi

L'UICI Macerata ha attivato un proprio Servizio di consulenza tiflodidattica.

BIBLIOGRAFIA, FONTI, RISORSE

Canevaro A., d'Alonzo L., lanes D., Caldin R., "L'integrazione scolastica nella percezione degli insegnanti", Erickson, 2011

Cervellin D. (a cura di), "La scuola con l'handicap", Marsilio, 2009

lanes D. e Canevaro A., "Orizzonte inclusione", Erickson, 2015

Nocera S., "Il diritto alla partecipazione scolastica", Key, 2015

Servizi Sociali Regione Marche www.servizisociali.marche.it

Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità www.crd.marche.it

Gruppo Solidarietà – Moie di Maiolati Spontini (AN) www.grusol.it

Federazione Associazioni Docenti per l'integrazione scolastica www.integrazionescolastica.it

Gruppo Scuola CoordDown onlus www.coorddown.it

HandyLex – Persone con disabilità e diritti www.handylex.org

Centro Documentazione Handicap www.accaparlante.it

Educazione&Scuola www.edscuola.it

Associazione Italiana Persone Down www.aipd.it

ANFFAS onlus – Servizio SAI (Accoglienza e Informazione) www.anffas.net

Portale SIVA su tecnologie per la disabilità e l'autonomia

<http://portale.siva.it/it-IT/home/sivaCenters>

Rete italiana dei centri di consulenza sugli ausili www.centroausili.it

Ausilioteca AIAS Bologna www.ausilioteca.org

Biblioteca Italiana per i ciechi www.bibciechi.it

Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti onlus www.uiciechi.it

Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi www.prociechi.it

Centro Internazionale del libro parlato www.libroparlato.org

Istituto Chiossona per Ciechi e Ipovedenti www.chiossone.it

Ente Nazionale Sordi onlus www.ens.it

Associazione Interpreti di Lingua dei Segni Italiana www.anios.it

Assistente alla comunicazione LIS www.assistentecomunicazione.it

